



Repubblica Italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Luci D'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott.Roberto Angioni	REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 26 marzo 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di OROSEI, trasmessa con deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali n.8 del 20 febbraio 2015;

Visto il decreto di assegnazione del 27 febbraio 2015, con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della

predetta richiesta di parere;

Vista la nota n.45743204 del 5 marzo 2015, con cui il Magistrato istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n.8/2015 del 26 marzo 2015, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di OROSEI ha richiesto alla Sezione del controllo un parere in merito all'applicabilità della disposizione normativa dell'art.13 della L. 289/2002 - norma che introduce per gli enti locali la possibilità di disciplinare la definizione agevolata di alcune categorie di controversie tributarie - per le annualità di tributi locali successive al 2002.

C O N S I D E R A T O

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, dal Sindaco del Comune di OROSEI ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stata ritualmente trasmessa attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Il quesito è altresì ammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto riferibile, in via generale ed astratta, alla corretta gestione del bilancio delle amministrazioni locali sotto il profilo dell'acquisizione delle entrate e del mantenimento dei suoi equilibri. Esso dunque attiene alla materia della contabilità pubblica nell'accezione ad essa attribuita dalla

deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo n.54 del 17 novembre 2010, per la quale è previsto, dalla legge 131/2003, l'intervento consultivo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha ritenuto la richiesta di parere improcedibile ravvisando che la giurisprudenza contabile e della Cassazione si esprimono in maniera univoca nel ritenere inapplicabile la disposizione in esame per le annualità successive al 2002, contrariamente a quanto indicato dal Comune richiedente.

3. Nel merito: l'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), prevede che *"Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti."*

Tale disposizione ha introdotto, con riferimento ai tributi di specifica competenza degli enti locali, la possibilità di prevedere e disciplinare una specifica forma di condono tributario, anche per l'ipotesi di vertenze tributarie già in atto.

Come correttamente rilevato dal Consiglio delle Autonomie Locali, la costante interpretazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (tra le altre, Sez. Campania n.10/2013; Sez. Riunite Sicilia n.47/2012) e l'univoca interpretazione della Corte di Cassazione (per

tutte, sentenza n.12679/2012), che questo Collegio condivide, hanno ritenuto che la definizione agevolata può aver luogo esclusivamente con riferimento ai periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n.289/2002). Tale interpretazione deriva sia dal tenore testuale della disposizione, che effettua riferimento agli "obblighi tributari *precedentemente* in tutto o in parte inadempiti" (con ciò riferendosi alla data di entrata in vigore della disposizione stessa), sia dalla stessa natura del c.d. condono tributario, non potendosi prevedere un'ipotesi di sanatoria per un arco temporale indefinito.

Tutto ciò premesso la Sezione

D E L I B E R A

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco ed al Segretario Generale del Comune di OROSEI, ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 26 Marzo 2015.

IL Magistrato Relatore
(Roberto Angioni)

IL PRESIDENTE
(Francesco Petronio)

Depositata in Segreteria in data 30 marzo 2015

IL DIRIGENTE
(Giuseppe Mullano)